

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1063

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NIEDDU, ANGIUS, FORCIERI,
PASCARELLA, STANISCI, BRUTTI Massimo e FALOMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2002

Riforma della rappresentanza militare

ONOREVOLI SENATORI. - Gli organi di rappresentanza del personale militare a carattere elettivo sono stati istituiti con la legge sui principi della disciplina militare (legge 11 luglio 1978, n. 382) e i primi consigli sono stati eletti nel 1980.

Le critiche al sistema di rappresentanza dei militari sono nate con gli stessi organi di rappresentanza e hanno assunto nel tempo forme e proposte diverse: dai tentativi di organizzare la non-partecipazione al voto a quelli di attaccare le competenze degli organi di rappresentanza e di paralizzare il funzionamento degli stessi, definendoli incompatibili con l'organizzazione gerarchica ed il rispetto della disciplina. Nonostante ciò il sistema della rappresentanza del personale militare ha resistito.

Sul piano istituzionale è rilevante, senza dubbio, l'istituzione, nel 1994, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, del comparto «sicurezza-difesa», con l'ammissione del Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) ad una pratica di concertazione. Con questo passaggio il COCER ha acquisito un ruolo para-negoziale.

A quasi ventiquattro anni dalla riforma, che fu certamente rivoluzionaria rispetto alle condizioni di allora, la legge del 1978 mostra però tutti i suoi limiti.

Nel proporre soluzioni per restituire al sistema della rappresentanza una reale capacità di interlocuzione sia con la gerarchia che con la base rappresentata, si è sempre posto l'interrogativo se anche per le Forze armate sia possibile immaginare un sistema di rappresentanza del personale con le forme proprie del sindacato, oppure se la speciale natura dello strumento militare precluda questa possibilità. La risposta non è semplice.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 449 del 13 dicembre 1999, ha stabilito la non incostituzionalità del divieto di associazione sindacale: «Il rilievo che la struttura militare non è un ordinamento estraneo, ma costituisce un'articolazione dello Stato che in esso vive, e ai cui valori costituzionali si informa attraverso gli strumenti e le norme sopra menzionati, non consente tuttavia di ritenere illegittimo il divieto posto dal legislatore per la costituzione delle forme associative di tipo sindacale in ambito militare». Inoltre - prosegue la sentenza - «la declaratoria di illegittimità costituzionale (...) nella parte denunciata, aprirebbe inevitabilmente la via a organizzazioni la cui attività potrebbe risultare non compatibile con i caratteri di coesione interna e neutralità dell'ordinamento militare».

La realtà sociale delle Forze armate ha una particolare fisionomia ospitando al suo interno professioni e specializzazioni molto diverse tra di loro, organizzate a loro volta in «contenitori» diversi: Arma, corpo, categoria, ruolo di appartenenza. Una ricchezza di professionalità e di esperienze a cui però ancora non corrisponde uno spirito interforze, bensì un forte spirito di corpo all'Arma di appartenenza (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri).

Il problema di fare della «condizione militare» il punto di sintesi di tante diversità è una finalità di primaria importanza: in molti comparti dei servizi, infatti, si assiste già alla presenza di realtà sindacali frantumate e di un'infinità di sigle sindacali in difesa di interessi e condizioni particolari.

Ecco dunque alcune delle ragioni alla base del presente disegno di legge, che si muove lungo le linee indicate dalla sentenza della Corte costituzionale e si prefigge di ampliare

le facoltà ed i poteri degli organi elettivi «ricollocando» responsabilità e competenze sulla base di un principio di corresponsabilità. Tutti questi anni hanno messo in luce, infatti, diversi punti critici del sistema di rappresentanza nel rapporto con l'organizzazione gerarchica ed il vertice militare, con il sistema dell'informazione e l'opinione pubblica, con le istituzioni.

Ciò che è mancato in questi anni al personale militare non è stata tanto la possibilità di iscriversi ciascuno ad un proprio sindacato, quanto la possibilità di distinguere sul piano delle responsabilità quali scelte dovessero essere proprie della organizzazione gerarchica e quali invece proprie della organizzazione elettiva. È mancata in tutto questo tempo la possibilità di realizzare e regolamentare in maniera corretta e non burocratica l'insieme di relazioni che insorgono tra questi due soggetti.

Regole chiare ed una più razionale divisione delle competenze possono concorrere in modo apprezzabile a dare più efficienza, più democrazia e più serenità alle Forze armate, anche nel quadro della loro riorganizzazione.

Per raggiungere tale obiettivo sono necessarie modifiche alla struttura, alla organizzazione ed alla composizione dei consigli di rappresentanza ai vari livelli e agli stessi meccanismi elettivi adottati per la costituzione dei consigli medesimi.

Possono invece essere più utilmente affidate ad una successiva revisione regolamentare gli aspetti esecutivi del presente disegno di legge per quanto riguarda la regolamentazione dei procedimenti elettorali, la composizione dei consigli e le risorse necessarie al loro funzionamento.

Elementi di novità sono introdotti nelle modalità di composizione, garantendo la nuova realtà della presenza femminile, e di funzionamento dei consigli a livello centrale e intermedio: tali cambiamenti e l'esperienza acquisita in questi anni portano a rivalutare le competenze generali del COCER inter-

forze rafforzando il vincolo della collegialità nelle modalità di riunione delle sezioni di COCER dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Carabinieri e valorizzando il loro rapporto con il Capo di stato maggiore della difesa e con il Ministro della difesa. Per l'esame poi di eventuali argomenti di specifica competenza di una sola sezione è previsto l'istituto della delega da parte del consiglio interforze: l'obiettivo è quello di portare più facilmente e più rapidamente i problemi del personale al livello dove risiedono le competenze e i poteri necessari per affrontarli. Per gli stessi motivi è previsto un rapporto diretto del COCER della Guardia di finanza con il comandante generale del Corpo e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In coerenza poi con le esigenze del nuovo strumento militare, si ritiene necessario rafforzare il carattere interforze degli organismi di rappresentanza estendendo ai consigli intermedi questo tipo di composizione fino ad oggi patrimonio esclusivo del solo consiglio centrale. I consigli intermedi risulteranno così formati da militari delle quattro Forze armate e potranno essere un luogo per sviluppare gli elementi di coesione e di comprensione reciproca tra le diverse Armi. Si prevede, inoltre, la loro collocazione a livello di regione geografica e non più di regione militare di dipartimento marittimo o di alto comando. Altresì viene legittimata la facoltà di intrattenere rapporti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori da parte degli eletti nei vari organismi.

Una riflessione a parte merita la ricollocazione dei rappresentanti dei militari in ferma di leva obbligatoria nei consigli di rappresentanza così riformati.

La decisione dell'abolizione del servizio militare di leva pone in una condizione del tutto nuova tale servizio e non vi è più motivo di prevedere i rappresentanti della leva nella struttura organica del COCER. Si tratta allora di concedere ai rappresentanti di leva una autonomia deliberante garantita dalla

collaborazione con il comitato di presidenza del COCER che partecipa alle loro riunioni. Viene così a costituirsi, a livello centrale, un consiglio nazionale della leva che deve avvalersi di strumenti molto agili quali un numero verde e un sito *web* per garantire i «diritti del soldato» durante una fase di transizione nella quale la leva coesiste con i volontari professionisti e il servizio civile alternativo e rischia di rimanere in ombra rispetto ad entrambi.

Il procedimento di elezione dei delegati fino ad ora previsto con candidature individuali può essere migliorato prevedendo come condizione per la presentazione di una candidatura una raccolta di firme a sostegno del candidato. Ciò al fine di rafforzare il vincolo di fiducia tra eletti ed elettori ed aumentare la responsabilizzazione di quanti intendono assumere un compito di rappresentanza.

Viene infine definito l'istituto della concertazione individuandone le materie princi-

pali, distinguendo il ruolo dei COCER da quello delle amministrazioni di appartenenza e ridefinendo le prerogative di ciascuno degli attori del procedimento. Giunge così a delinearsi un quadro di relazioni tenute insieme da un principio di corresponsabilità che è alla base della decisione di prevedere una sessione suppletiva di concertazione nel caso in cui durante la sessione ordinaria non venga raggiunto uno schema normativo di reciproca soddisfazione fra i soggetti coinvolti. In conclusione, si ritiene di poter affermare che le nuove norme sulla rappresentanza militare previste dal presente disegno di legge contribuiscono a modernizzare lo strumento militare valorizzandone l'efficienza e il carattere democratico.

Alla crescita della rappresentanza militare, valorizzando lo spirito ed il carattere interforze, è affidata anche la prospettiva di un'ulteriore più autonoma agibilità dei diritti sindacali in ambito militare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sistema di rappresentanza militare)

1. La rappresentanza del personale militare si articola in due distinti comparti: quello della sicurezza e quello della difesa.

2. Il sistema di rappresentanza del comparto della sicurezza è relativo al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare ed è formato dai rappresentanti eletti nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza.

3. Il sistema di rappresentanza del comparto della difesa è relativo al personale delle Forze armate ed è formato dai rappresentanti eletti nell'Esercito, nella Marina militare, nell'Aeronautica militare e nel Corpo delle capitanerie di porto.

4. Riunioni congiunte sono convocate d'intesa tra organi di rappresentanza di livello corrispondente.

Art. 2.

(Rappresentanza delle Forze armate)

1. Il sistema di rappresentanza del personale militare delle Forze armate si articola in:

a) un Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER), organo centrale nazionale interforze a cui partecipano i delegati dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, del Corpo delle capitanerie di porto e dell'Arma dei carabinieri;

b) consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR), organi regionali interforze a cui partecipano i delegati dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica

militare e quelli dell'Arma dei carabinieri inquadrati in unità e reparti delle Forze armate, eletti in rappresentanza del personale in servizio nella regione in entità numericamente significativa laddove sono operanti insediamenti militari;

c) consigli di base della rappresentanza militare (COBAR), organi di base a cui partecipano i rappresentanti eletti presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata e con la corrispondente massima autorità gerarchica presente sul territorio.

Art. 3.

(Rappresentanza delle Forze di polizia ad ordinamento militare)

1. Il sistema di rappresentanza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare si articola in:

a) due distinti Consigli centrali della rappresentanza (COCER) organi centrali nazionali, a cui partecipano, rispettivamente, i delegati dell'Arma dei carabinieri e quelli del Corpo della guardia di finanza;

b) distinti consigli intermedi della rappresentanza (COIR), organi regionali a cui partecipano, rispettivamente, i delegati eletti nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza;

c) consigli di base della rappresentanza (COBAR), organi istituiti presso le unità minime compatibili con la struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Art. 4.

(Competenze dei COCER)

1. Il COCER interforze, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ha competenze gene-

rali sulle materie di interesse della rappresentanza militare ed è suddiviso in sezioni, che possono deliberare su materie di specifico interesse della Forza armata rappresentata, soltanto su delega del COCER interforze. Interlocutori diretti del COCER interforze sono il Capo di Stato maggiore della difesa e il Ministro della difesa.

2. Il COCER del Corpo della guardia di finanza delibera autonomamente ed ha come interlocutori diretti il Comandante generale della guardia di finanza e il Ministro dell'economia e delle finanze. Partecipa a riunioni del COCER interforze su sua richiesta o se invitato e si riunisce congiuntamente con il COCER dell'Arma dei carabinieri per le procedure di concertazione e la trattazione delle materie oggetto dei rinnovi contrattuali.

Art. 5.

(Struttura e costituzione dei consigli)

1. I COCER e i COIR sono composti da un numero fisso di delegati appartenenti a ciascuno dei seguenti ruoli: ufficiali, marescialli, sergenti e militari di truppa. I COBAR sono costituiti dai rappresentanti degli appartenenti ai medesimi ruoli presenti al livello considerato. Nell'organo centrale interforze e in quelli regionali la rappresentanza di ciascuna Forza armata o Corpo è paritetica.

2. Nella sezione della Marina militare del COCER interforze, un rappresentante per ciascuno dei ruoli indicati al comma 1 è eletto tra il personale del Corpo delle capitanerie di porto.

3. I militari di leva e i volontari in ferma annuale sono rappresentati nei COBAR da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna Forza armata e secondo scadenze che garantiscono la continuità degli organi rappresentativi. Nei COIR e nei COCER i militari di leva e i vo-

lontani in ferma annuale sono rappresentati da un numero fisso di delegati. I militari di leva eletti nei COIR e nei COCER hanno un'autonomia deliberante che esercitano riunendosi congiuntamente al comitato di presidenza del consiglio al quale sono affiancati.

Art. 6.

(Modalità di elezione dei delegati)

1. I rappresentanti eletti nei COBAR provvedono ad eleggere i rappresentanti regionali. Gli eletti nei COIR provvedono ad eleggere i delegati nel COCER. Gli eletti in servizio permanente effettivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato. L'elezione in due mandati consecutivi è motivo di ineleggibilità per il mandato successivo.

2. Gli eletti che sono in ferma volontaria durano in carica per un periodo compatibile con la durata della ferma. Decadono comunque dal mandato a seguito dello scioglimento del consiglio di cui fanno parte.

3. In caso di cessazione anticipata dal mandato, i militari in servizio permanente effettivo o di leva sono sostituiti, per il periodo residuo, da quei militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.

4. I candidati alle elezioni nei vari organi di rappresentanza sono tenuti a depositare la loro candidatura quaranta giorni prima della data fissata per il procedimento elettorale. La candidatura è valida se accompagnata da un numero di firme pari almeno al 5 per cento degli elettori aventi titolo per la partecipazione al procedimento elettorale a cui concorre il candidato, e comunque non inferiore a tre unità quando gli elettori sono inferiori a venti unità.

5. L'elezione dei rappresentanti nei diversi organi ha luogo per scrutinio segreto con voto diretto e nominativo.

Art. 7.

(Organi direttivi)

1. Le riunioni dei consigli di rappresentanza del personale militare sono presiedute dal delegato eletto presidente dal consiglio di cui fa parte. Ciascun consiglio di rappresentanza elegge nel suo ambito un segretario, con compiti esecutivi per gli adempimenti conseguenti alle decisioni del consiglio stesso, e un comitato di presidenza formato, per i COCER ed i COIR, da delegati appartenenti a ruoli ed Armi tra loro diversi affinché risultino tutti egualmente rappresentati.

2. Il militare più elevato in grado eletto nei consigli di rappresentanza ne è il portavoce ed è responsabile, unitamente al comitato di presidenza, delle relazioni esterne del consiglio e dei rapporti con i consigli dei vari livelli di rappresentanza.

3. Lo statuto della rappresentanza militare è deliberato dal COCER e definisce le competenze del presidente, del segretario e del portavoce nei singoli consigli di rappresentanza ai vari livelli.

Art. 8.

(Propaganda elettorale)

1. Per consentire la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati, gli organi di rappresentanza uscenti convocano e presiedono apposite assemblee, organizzate per categoria.

2. Alle assemblee di cui al comma 1, ogni candidato che ha depositato la propria candidatura ai sensi dell'articolo 6, comma 4, ha diritto di presentare e di esporre il proprio programma elettorale.

3. Le assemblee di base e le riunioni dei delegati dei COBAR e dei COIR sono svolte in orario di servizio, salvo diversa richiesta dell'organo di rappresentanza interessato.

Art. 9.

(Tutela e diritti del delegato)

1. I militari eletti nei consigli di rappresentanza non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, nell'espletamento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato.

2. I delegati, dal momento della loro elezione, non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto ovvero sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione stessa.

Art. 10.

(Tutela della rappresentanza militare)

1. Sono vietati gli atti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dell'attività degli organi di rappresentanza del personale militare o dei loro singoli membri.

2. In base alle rispettive competenze, gli organi centrali, gli organi intermedi e gli organi di base sono legittimati a promuovere il ricorso davanti al giudice ordinario e al tribunale amministrativo regionale competenti per territorio, in difesa di prerogative dei delegati eletti o del consiglio di cui fanno parte.

Art. 11.

(Rappresentanza del personale militare di leva)

1. I rappresentanti del personale militare di leva, eletti nei vari livelli di rappresentanza, hanno specifica competenza in materia di esame delle istanze avanzate dal personale di leva che riguardano la tutela della persona alle armi, al fine di garantire i diritti dei soldati.

2. Nelle stesse materie di cui al comma 1 i rappresentanti godono di autonomia di con-

vocazione e deliberazione, garantite dal comitato di presidenza dell'organo di rappresentanza al quale sono affiancati.

Art. 12.

(Diritti del soldato e difensore civico)

1. I rappresentanti del personale militare di leva, per lo svolgimento delle funzioni attinenti alla salvaguardia e alla tutela dei diritti dei cittadini che prestano servizio di leva, si avvalgono di un apposito numero verde, di un sito *Web* e del difensore civico, istituiti dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto.

2. Il Ministro della difesa è tenuto a rispondere con provvedimento motivato alle istanze avanzate dai rappresentanti del personale militare di leva di cui all'articolo 11, entro quindici giorni dall'avvenuta trasmissione.

3. Il Ministro della difesa predispone gli strumenti logistici idonei nonché il supporto di personale necessario affinché i rappresentanti del personale militare di leva possano svolgere adeguatamente i compiti loro assegnati dalla presente legge.

Art. 13.

(Facoltà e limiti del mandato)

1. I membri del COCER svolgono il loro mandato a tempo pieno senza limitazioni di servizio, salvo il verificarsi di circostanze eccezionali, riconosciute tali dal Ministro della difesa.

2. I membri dei COIR e dei COBAR devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.

3. I delegati possono essere impegnati nei servizi soltanto in modo proporzionale al

tempo in cui sono presenti presso i reparti di appartenenza.

4. I delegati eletti negli organi di rappresentanza del personale militare possono partecipare a titolo personale a convegni ed assemblee, sulle materie di competenza, nonché per conto delle categorie, delle sezioni, dei comparti o del consiglio di appartenenza qualora ne siano stati espressamente delegati.

5. I delegati dei COIR, su richiesta del COBAR approvata dal comandante affiancato, possono altresì visitare le strutture ed i reparti militari della loro base elettorale in orario di servizio.

6. Il personale militare volontario e di leva degli organi centrali e intermedi, durante il periodo del mandato, fruisce del trattamento economico di missione che compete al personale in servizio permanente effettivo di pari livello.

Art. 14.

(Assemblea)

1. I COBAR, per la consultazione ed il confronto con la base rappresentata, convocano assemblee generali dei militari dell'unità di base almeno due volte l'anno, in orario di servizio.

2. L'assemblea di base può essere convocata anche su richiesta scritta di un quinto dei militari rappresentati, e può essere organizzata anche limitatamente al personale appartenente ad uno o più ruoli.

3. Le assemblee di base sono presiedute dal militare più elevato in grado presente alla riunione e coordinate dal segretario, che relaziona sugli argomenti all'ordine del giorno o designa a tal fine uno o più delegati.

4. Le convocazioni delle assemblee di base sono comunicate con dieci giorni di anticipo, salvo che non ricorrano circostanze eccezionali, al presidente del COBAR competente dal rispettivo comando, il quale

adotta le necessarie misure logistiche ed amministrative volte a garantirne il regolare svolgimento.

5. I COBAR e i COIR hanno facoltà di richiedere, se lo ritengono utile, la presenza di delegati degli organi di rappresentanza di livello superiore alle proprie assemblee di base, previa comunicazione al comando competente.

6. I COIR, per la consultazione ed il confronto con la base rappresentata, convocano assemblee dei COBAR corrispondenti almeno una volta l'anno, in orario di servizio.

Art. 15.

(Procedure di concertazione)

1. Nell'ambito del procedimento di concertazione, così come definito dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il COCER della rappresentanza militare presenta sei mesi prima della scadenza contrattuale al Ministro per la funzione pubblica, dandone contestuale conoscenza al Ministro della difesa, le proposte e le richieste relative alle sessioni di concertazione per la definizione e il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego del personale rappresentato. Le delegazioni che, per conto della rappresentanza, partecipano in qualità di parte sociale alla sessione di concertazione sono deliberate dagli eletti nel COCER della rappresentanza militare per il comparto della difesa e dagli eletti nei COCER dell'Arma dei carabinieri e del Corto della guardia di finanza per il comparto della sicurezza.

2. Ai fini dell'espletamento delle procedure di concertazione di cui al comma 1, agli organi di rappresentanza militare eletti ai vari livelli sono consentiti:

a) la partecipazione ad un interscambio informativo con gli organi interessati alla concertazione e con quelli della contrattazione;

b) la partecipazione ad incontri con gli organismi sindacali di livello paritetico su temi di comune interesse, riferiti alle materie di competenza, anche in circostanze diverse dalla predisposizione del contratto di lavoro;

c) la consultazione periodica con i comandi su tutte le materie non di stretta competenza, che possono comunque avere riflessi sulla condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale;

d) la partecipazione a convegni e congressi sindacali del personale eletto negli organi di rappresentanza dei comparti della sicurezza e della difesa;

e) l'esercizio del diritto di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in ordine ai ricorsi gerarchici e alle procedure di avanzamento di tutte le categorie rappresentate, su delega dell'interessato;

f) la partecipazione di delegati a commissioni cui siano demandate decisioni su materie di competenza della rappresentanza militare.

Art. 16.

(Sessione suppletiva di concertazione)

1. La mancata accettazione da parte del COCER dello schema di provvedimento elaborato a conclusione della sessione di concertazione è formalizzata con delibera motivata, votata a maggioranza qualificata, e viene trasmessa per il tramite del Ministro per la funzione pubblica al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La concertazione sullo schema di provvedimento di cui al comma 1 è rinviata ad un'ulteriore sessione suppletiva della durata di quindici giorni da tenere non prima di dodici mesi dalla data del rinvio.

Art. 17.

(Adempimenti connessi alla concertazione)

1. Al fine di dare puntuale e tempestiva attuazione alle norme definite con la concertazione, le amministrazioni competenti si avvalgono, per l'emanazione delle necessarie disposizioni applicative, della collaborazione del COCER del comparto interessato.

Art. 18.

(Competenze degli organi di rappresentanza militare)

1. Le competenze degli organi di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, proposte e richieste su tutto ciò che attiene alle seguenti materie:

- a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;
- b) durata e distribuzione dell'orario di lavoro;
- c) licenze;
- d) aspettative;
- e) permessi;
- f) trattamento economico di missione e di trasferimento;
- g) criteri di massima per la formazione professionale;
- h) criteri generali per la mobilità del personale e per l'attribuzione degli incarichi;
- i) condizioni, trattamento, tutela di natura giuridica, economica, previdenziale e sanitaria, culturale e morale del personale;
- l) igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;
- m) promozione umana e benessere del personale;
- n) alloggi;
- o) processi di adeguamento, ristrutturazione e riorganizzazione di enti e reparti, dismissione delle infrastrutture, in relazione agli effetti sul personale;

p) trattamenti previdenziali di base e integrativi.

2. Sulle materie di cui al comma 1 il CO-CER formula pareri, proposte e richieste direttamente ai Ministri e alle Commissioni parlamentari competenti ed è incaricato della concertazione presso l'autorità di governo competente in materia.

3. Il CO-CER formula pareri sui criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale e partecipa, con propri delegati o con personale appositamente designato, ai consigli di amministrazione degli enti stessi.

4. Gli organi di rappresentanza eletti ai vari livelli hanno competenza ad esercitare le proprie facoltà per la tutela collettiva ed individuale del personale rappresentato.

Art. 19.

(Rapporti istituzionali)

1. I CO-CER, nell'ambito delle materie di propria competenza di cui all'articolo 18, possono richiedere per iscritto di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti e dai Ministri interessati.

2. Della richiesta di audizione formulata ai sensi del comma 1 è data contestuale notizia alla autorità politica dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 20.

(Competenze degli organi regionali di rappresentanza militare e rapporti con le regioni)

1. I CO-IR sono competenti a trattare direttamente con le regioni di appartenenza le istanze del personale rappresentato nelle seguenti materie:

- a) edilizia residenziale;
- b) trasporti, formazione ed aggiornamento culturale e professionale;

- c) igiene del lavoro ed antinfortunistica;
- d) rapporti con enti pubblici;
- e) promozione umana e benessere del personale.

2. Il presidente della giunta e del consiglio regionale competente per territorio è informato della costituzione del COIR tramite lettera del consiglio di rappresentanza militare entro venti giorni dalla avvenuta elezione.

Art. 21.

(Informazione e pubblicità)

1. Lo scambio di informazioni tra consigli di rappresentanza del personale militare avente ad oggetto la divulgazione degli atti e delle iniziative formali è garantito da un sistema di collegamento con rete telematica tra tutti i consigli dei vari livelli.

2. Tutte le delibere, le relazioni, i comunicati e le notizie relativi all'attività degli organi della rappresentanza militare possono essere resi pubblici, dal portavoce a nome del consiglio di appartenenza e a titolo personale dai singoli delegati, anche attraverso i mezzi di informazione e di stampa.

Art. 22.

(Informazione ai militari)

1. Ad ogni militare, all'atto dell'arruolamento, nonché ad ogni presa di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato, a cura dei comandi competenti, l'elenco dei nominativi e dei recapiti dei rappresentanti del COBAR corrispondente; a tale elenco è allegata, su richiesta degli organi di rappresentanza, una comunicazione sul lavoro svolto e sulle iniziative assunte, o su importanti questioni attinenti al mandato, da parte del COBAR, del COIR e del COCER di competenza.

2. Nel periodo di prima istruzione presso le scuole militari, le accademie, o i reparti

addestrativi, i neo-arruolati partecipano ad un incontro di discussione e di confronto con i rappresentanti del COBAR di appartenenza, nel quale tutti i delegati hanno la facoltà di intervenire al fine di illustrare le problematiche inerenti alla rappresentanza.

Art. 23.

(Dirigenza militare)

1. I contenuti del rapporto di impiego del personale militare stabiliti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono definiti secondo il regime di concertazione di cui al medesimo decreto legislativo, anche per la dirigenza militare. A tale fine, la delegazione del CO-CER che partecipa alla concertazione è composta in maggioranza da rappresentanti dei destinatari del trattamento dirigenziale ed è formata secondo gli stessi criteri previsti per il personale non dirigente. Le modalità della concertazione e le materie oggetto della stessa sono quelle previste dal citato decreto legislativo n. 195 del 1995, e successive modificazioni, nonché dalla presente legge.

Art. 24.

(Autorità militari referenti dei consigli intermedi)

1. Con uno o più decreti ministeriali adottati dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'economia e delle finanze, in base alle rispettive competenze, sono individuate, con criteri interforza, le autorità militari corrispondenti di ciascun COIR delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Con i medesimi decreti è fissata l'entità minima significativa di personale di ciascuna arma o ruolo di cui è necessaria la presenza nel territorio di ogni regione per l'elezione di almeno un rappresentante.

Art. 25.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della rappresentanza militare, predisposto in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, d'intesa con l'organo centrale di rappresentanza militare e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il regolamento deve in particolare prevedere il numero di consigli di base in funzione della unità minima compatibile e della autorità gerarchica preposta alla gestione delle materie di interesse delle rappresentanze militari, nonchè la composizione dei consigli di rappresentanza, garantendo comunque la presenza, a livello intermedio e centrale, di almeno un rappresentante donna, ove non eletto. Il regolamento definisce i procedimenti elettorali e le dotazioni organiche ed il materiale necessario per il funzionamento dei consigli ai vari livelli.

2. Il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, di cui al decreto del Ministro della difesa del 9 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1985, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, i COCER approvano il proprio statuto, con il quale si definiscono le norme di organizzazione e funzionamento dei vari livelli della rappresentanza militare.

